

## Tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 – Professione di Ingegnere – Decreto Direttoriale n. 2364 del 28 dicembre 2023

NOTA CONGIUNTA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (CUN), CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI) E CONFERENZA PER L'INGEGNERIA (COPI)<sup>1</sup>

In questa breve nota illustriamo le principali criticità presenti nella proposta di “*attivazione della laurea magistrale abilitante alla professione di Ingegnere*” formulata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

### La legge 8 novembre 2021 n. 163

La proposta si inserisce nel contesto delineato dalla Legge 8 novembre 2021 n. 163, Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, volta ad attuare «*un intervento di semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una **più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro***». La legge, in particolare, trasforma l'esame conclusivo del corso di studi rendendolo anche la sede nella quale sostenere l'esame di Stato. L'attribuzione del valore abilitante ai titoli accademici è finalizzata a concretizzare due risultati. In primo luogo, anticipare il conseguimento dell'abilitazione professionale ai fini dell'iscrizione all'albo, rendendola contestuale all'esame di laurea e “neutralizzando” il lasso temporale intercorrente tra il conseguimento del titolo accademico e la partecipazione alla prima sessione utile per l'esame di Stato. In secondo luogo, l'intervento legislativo intende **riformare l'esame di Stato** verificando in sede di esame finale di laurea il possesso delle competenze professionali, acquisite attraverso lo svolgimento del  **tirocinio interno**  ai corsi di studio, necessarie per l'esercizio della professione.

La Legge 163/2021, con le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, amplia il novero dei titoli accademici abilitanti<sup>2</sup> con riferimento alle **professioni sanitarie** di Odontoiatra, di Farmacista, di Medico Veterinario e di Psicologo<sup>3</sup> e alle **professioni tecniche** di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e perito industriale laureato.<sup>4</sup> Inoltre, con le disposizioni di cui all'articolo 4, consente di **estendere ulteriormente tale misura ad altre classi di laurea**, con l'attivazione di un iter procedurale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni.

Si noti che per quanto riguarda:

- le **professioni sanitarie** di Odontoiatra, Farmacista e Medico Veterinario i titoli di laurea magistrale, abilitanti ai sensi dell'articolo 1 della Legge 163/2021, sono conseguiti a valle di **corsi di laurea magistrale a ciclo unico** che prevedono che **almeno 30 crediti** formativi universitari (CFU) siano acquisiti con lo svolgimento di un **tirocinio interno ai corsi di studio**;
- le **professioni tecniche** di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato i titoli di laurea, abilitanti ai sensi dell'articolo 2 della Legge 163/2021, sono

<sup>1</sup> Stefano Acierno (CUN), Lidia La Mendola (CUN), Davide Moro (CRUI), e Marco Tubino (CoPI).

<sup>2</sup> Il primo passo in questa direzione è dovuto all'articolo 102 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha reso la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) direttamente abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo. All'epoca, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 aveva reso oggettivamente complesso lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato e, al contempo, necessario e urgente disporre di medici abilitati per superare le condizioni di criticità in cui versava il Servizio sanitario nazionale.

<sup>3</sup> L'articolo 1 rende abilitanti le lauree magistrali nelle classi LM-13, LM-46, LM-42 e LM-51 per l'esercizio, rispettivamente, delle professioni di farmacista, di medico veterinario, di odontoiatra, e di psicologo.

<sup>4</sup> L'articolo 2 rende abilitanti le lauree nelle classi LP-01, LP-02 e LP-03 per l'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

conseguiti a valle di corsi di laurea a orientamento professionale le cui classi, appositamente progettate e di recente istituzione,<sup>5</sup> riservano **almeno 48 CFU ad attività di tirocinio**;

- la possibilità di **estendere** ulteriormente tale misura **ad altri titoli** universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 163/2021, è limitata a quei titoli che «consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale **non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream**». Le **uniche modifiche** previste dalla norma sono ai regolamenti dei corsi di studio, al fine di disciplinare gli **esami finali** integrandoli «con lo **svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti**», mentre **non sono previste modifiche o adeguamenti alle classi di corso di studio** o comunque non è prevista alcuna deroga alle procedure ordinarie.<sup>6</sup>

### **La proposta di lauree abilitanti all'esercizio della professione di Ingegnere**

La proposta di una «*laurea magistrale abilitante alla professione di Ingegnere*» è stata formulata dal CNI<sup>7</sup> ai sensi dell'articolo 4 della Legge 163/2021 e comprende:

- la **soppressione della sezione B** (*ingegneri iuniores*) dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri e la possibilità, con norme transitorie da individuarsi, di consentire un passaggio "agevolato" degli iscritti alla sezione A dell'albo;

- «una **complessiva riformulazione del DPR 328/2001** finalizzata ad una più aggiornata definizione delle competenze professionali»;

- «la **ristrutturazione del percorso formativo del biennio magistrale** coordinando detto percorso con una revisione del percorso formativo triennale, che deve essere connotato da un solido impianto metodologico e puntando ad una maggiore formazione di base. Tale ristrutturazione evidentemente si rende fortemente necessaria ed urgente nelle more di poter rendere il percorso universitario di ingegneria nuovamente a ciclo unico combinando lauree triennali (L) con lauree magistrali (LM), quantomeno con appositi regolamenti di ateneo»;

- l'**inserimento nei percorsi formativi** dei corsi di laurea magistrale «**di un numero di 15 CFU ... la cui acquisizione è subordinata allo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi di studio**»; tali CFU verrebbero suddivisi nel modo seguente: «**almeno 3 CFU dal superamento di un esame ... su tematiche ordinistiche-professionali; almeno 3 CFU, dal superamento di un esame su tematiche tecnico-professionali specifiche; almeno 3 CFU da un paniere di CFU ... quale quota parte di insegnamenti esclusivamente caratterizzanti; sino a 6 CFU per le attività tecnico progettuali sviluppate nell'ambito dell'elaborato finale**»;

- la necessità di definire e disciplinare, «**in accordi da stipularsi tra università e Ordini**» numerosi aspetti relativi alle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo (TPV), di valutazione della prova pratica valutativa (PPV) e di composizione delle commissioni giudicatrici dell'esame finale e di laurea;

- l'ipotesi «**di sperimentare questo percorso proposto presso gli atenei che dovessero rendersi disponibili**».

---

<sup>5</sup> D.M. n. 446 del 12 agosto 2020.

<sup>6</sup> La relazione illustrativa al disegno di legge recita testualmente «*Si ritiene ... necessario, con riferimento ai futuri titoli universitari abilitanti, applicare le ordinarie procedure previste per l'adeguamento non solo degli ordinamenti dei corsi di studio da parte degli atenei ... ma anche delle classi di laurea dei corsi medesimi.*»

<sup>7</sup> La proposta è stata trasmessa al Ministero in data 7 dicembre 2021, l'ultima versione in data 4 novembre 2024.

## Le principali criticità della proposta

Preliminarmente è opportuno ricordare che gli attuali corsi di laurea magistrale in ingegneria rispondono appieno alle esigenze del mondo del lavoro, poiché il tasso di occupazione dei laureati già a tre anni dalla laurea è superiore al novanta per cento,<sup>8</sup> e che solo una quota minoritaria dei laureati magistrali in ingegneria si iscrive all'Ordine professionale.<sup>9</sup> Di conseguenza, per la maggioranza dei laureati **l'introduzione di lauree abilitanti in ingegneria non comporterebbe alcuna reale velocizzazione nella collocazione dei giovani nel mercato del lavoro.**

L'introduzione di lauree abilitanti in ingegneria potrebbe addirittura comportare **effetti negativi sul sistema** qualora dovesse rendere necessario apportare **modifiche ai corsi di studio o alle classi** di corso di studio (nella proposta si chiede «una ristrutturazione del percorso formativo ... magistrale coordinando detto percorso con una revisione del percorso formativo triennale» definendo addirittura «tale ristrutturazione ... fortemente necessaria ed urgente nelle more di poter rendere il percorso universitario di ingegneria nuovamente a ciclo unico»). Infatti:

- i numeri di studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale in ingegneria indicano un'**ottima attrattività** dei corsi e, come già detto in precedenza, i laureati trovano facilmente collocazione nel mondo del lavoro a dimostrazione del **buon funzionamento dei corsi** che forniscono conoscenze, competenze e abilità **coerenti con le richieste del mercato;**

- inoltre, le **classi di corso di studio**, appena ristrutturate,<sup>10</sup> e in particolare quelle in ingegneria, hanno una **struttura flessibile** che rende possibile la costruzione di corsi interdisciplinari, la mobilità internazionale degli studenti, e un costante aggiornamento dell'offerta formativa in coerenza con le mutevoli esigenze del mondo del lavoro.

Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, riteniamo **inopportuno imporre modifiche dei percorsi formativi o delle classi di laurea** e riteniamo eventualmente possibili solo adeguamenti meramente formali ai corsi di studio con il solo fine di mettere in evidenza le attività, già presenti, volte allo sviluppo di capacità pratiche.

In ogni caso, per quanto riguarda i numerosi aspetti relativi a modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo (TPV), di valutazione della prova pratica valutativa (PPV) e di composizione delle commissioni giudicatrici dell'esame finale e dell'esame di laurea si ritiene **inappropriato rimandare ad accordi tra le singole Università e gli Ordini e inopportuno avviare una sperimentazione di percorsi abilitanti presso atenei disponibili.** Infatti, poiché **le prove finali abilitanti costituirebbero il nuovo esame di Stato** per l'accesso all'esercizio della professione, **è necessario mantenere una uniformità** a livello nazionale (nelle composizioni delle commissioni giudicatrici, nei contenuti e nelle **modalità di svolgimento** e di valutazione **delle prove** che dovranno svolgersi **in presenza**, sia delle commissioni sia dei candidati) al fine di continuare ad assicurare il necessario livello di qualità delle prestazioni professionali, a tutela dei cittadini e dei beni costituzionalmente rilevanti sui quali l'attività professionale incide.

Infine, sebbene nella proposta ci si riferisca a una "*laurea abilitante all'esercizio della professione di ingegnere*", è bene ricordare che, ai sensi della normativa vigente, le lauree magistrali che danno accesso all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Ordine degli ingegneri sono numerose<sup>11</sup> e per alcune di esse si riscontrano situazioni peculiari. In particolare:

---

<sup>8</sup> Si vedano i rapporti AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale dei Laureati.

<sup>9</sup> Secondo le indagini del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri «*l'albo professionale continua a rivelarsi un'opportunità non particolarmente apprezzata dai giovani laureati, tanto che solo 1 su 10 dei laureati magistrali nelle discipline ingegneristiche formalizza la sua iscrizione all'Ordine.*»

<sup>10</sup> Decreti Ministeriali 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023.

<sup>11</sup> Ai sensi del DPR 328/2001 e del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 di equiparazione tra le lauree specialistiche di cui al DM509/99 e le lauree magistrali di cui al DM 270/04, Le classi che danno accesso agli esami di Stato per i tre settori dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono:

- la classe **LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura** (nella quale sono attivi sia corsi in Architettura sia corsi in Ingegneria-Edile) consente l'ammissione anche all'esame di Stato per l'esercizio di altre professioni (sia quella di architetto e sia quella di dottore agronomo e dottore forestale); è stato richiesto che la stessa classe LM-4 diventi **abilitante anche per l'esercizio della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore**;

- la classe LM-26 Ingegneria della sicurezza, a seconda del percorso formativo, può consentire l'ammissione all'esame di Stato per ciascuno dei tre settori dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri (oltre che per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale).

- le classi LM-21 Ingegneria biomedica, LM-25 Ingegneria dell'automazione, e LM-31 Ingegneria gestionale consentono l'ammissione all'esame di Stato sia per il settore industriale sia per il settore dell'informazione dell'albo professionale dell'Ordine degli ingegneri; pertanto, per esse non vi è una unica corrispondenza tra la classe e il settore dell'albo;

- le classi LM-18 Informatica e LM-66 Sicurezza informatica sono classi "in informatica" e non "in ingegneria" e pertanto questi titoli non dovrebbero in nessun caso divenire direttamente abilitanti per l'esercizio della professione di ingegnere.

Come si evince vi è, in alcuni casi, una **mancanza di corrispondenza tra classi e ambiti professionali**; in particolare: la classe LM-4 consente addirittura di esercitare professioni differenti (sia Ingegnere e sia Architetto) mentre le classi LM-21, LM-25, LM-26, e LM-31 consentono di accedere a diversi settori nell'ambito della professione di Ingegnere. Questa mancanza di corrispondenza, che è ammissibile nell'assetto attuale, in cui per l'esercizio di una specifica professione è necessario superare uno specifico esame di Stato, è **inammissibile qualora i titoli di studio venissero resi direttamente abilitanti**. Per superare questa criticità:

- per le classi LM-21, LM-25, LM-26, e LM-31 sarebbe sufficiente procedere a una riorganizzazione dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri;

- per risolvere la più generale mancanza di coerenza tra classi di laurea e ambiti professionali sarebbe necessario procedere a una **completa riorganizzazione dell'albo professionale degli ingegneri**, sopprimendone la sezione B e suddividendolo in un elevato numero di settori professionali al fine di renderli pienamente coerenti con le classi di laurea magistrale che vi darebbero accesso diretto. Ne risulterebbe, in primo luogo, l'eliminazione (che probabilmente dovrebbe avvenire con procedura "ordinaria" di modifica al DPR 328/2001) dello sbocco nella professione di ingegnere per i laureati di primo livello e la necessità di individuare specifiche norme transitorie per definire un passaggio "agevolato" degli iscritti alla attuale sezione B (ingegneri iuniores) dell'albo. In secondo luogo, il nuovo albo sarebbe necessariamente **frammentato in un elevato numero di settori**, ciascuno con competenze limitate, dando luogo a limitazioni e potenziali problemi all'esercizio della professione e, conseguentemente, riducendone l'attrattività;

- per la classe **LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura** la risoluzione della doppia "afferenza" appare più complessa e potrebbe richiedere **modifiche alla classe di studio** e addirittura una sua suddivisione in una classe volta alla formazione di architetti e una volta alla formazione di ingegneri

---

- per il settore civile e ambientale: i) LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; ii) LM-23 Ingegneria civile; iii) LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; iv) LM-26 Ingegneria della sicurezza; v) LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio;

- per il settore industriale: i) LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; ii) LM-21 Ingegneria biomedica; iii) LM-22 Ingegneria chimica; iv) LM-25 Ingegneria dell'automazione; v) LM-26 Ingegneria della sicurezza; vi) LM-28 Ingegneria elettrica; vii) LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; viii) LM-31 Ingegneria gestionale; ix) LM-33 Ingegneria meccanica; x) LM-34 Ingegneria navale; xi) LM-53 Ingegneria dei materiali;

- per il settore dell'informazione: i) LM-18 Informatica; ii) LM-21 Ingegneria biomedica; iii) LM-25 Ingegneria dell'automazione; iv) LM-26 Ingegneria della sicurezza, v) LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; vi) LM-29 Ingegneria elettronica; vii) LM-31 Ingegneria gestionale; viii) LM-32 Ingegneria informatica; ix) LM-66 Sicurezza informatica.

edili. Come detto in precedenza, la Legge 163/2021 non prevede alcuna deroga alle ordinarie procedure di modifiche alle classi che pertanto sono **attuabili solo con procedura ordinaria**;

- le classi LM-18 Informatica e LM-66 Sicurezza informatica non dovrebbero in nessun caso divenire direttamente abilitanti per l'esercizio della professione di ingegnere e si potrebbe addirittura ipotizzare una loro espunzione dall'elenco delle classi che danno accesso all'esame di Stato. In questo caso sarebbe necessario **rivedere il DPR 328/2001** e, come per il caso precedente, la Legge 163/2021 non prevede alcuna deroga alle procedure ordinarie.

### **Conclusioni**

Alla luce delle criticità rilevate riteniamo non accoglibile la proposta del CNI sull'abilitazione delle classi di laurea magistrale in ingegneria.